



Studio Associato Fornabaio

Commercialisti e Consulenti del Lavoro

Legge di Bilancio 2020 e decreto fiscale collegato

Sintesi delle maggiori novità in campo tributario

08 Gennaio 2020

Gentile cliente, la presente per comunicare le principali disposizioni di carattere tributario previste dalla legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019) e suo decreto collegato:

Sterilizzazione clausole di salvaguardia IVA

Previsto anche per il 2020 il mantenimento dell'aliquota IVA:

- ◆ ridotta del 10%;
- ◆ ordinaria del 22%.

Per gli anni successivi, si prevede:

	2020	2021	2022
Iva ridotta (10%)	10%	12%	12%
Iva ordinaria (22%)	22%	25%	26,5%

Deducibilità dell'IMU

Aumento della deducibilità IMU sugli immobili strumentali che dal 50% del 2019 passa alla deducibilità integrale nel 2022.

	2019	2020	2021	2022
Deducibilità IMU	50%	60%	60%	100%

Riduzione aliquota canone concordato

Ridotta a regime la misura dell'aliquota della cedolare secca da applicare ai canoni derivanti dai contratti di locazione di **immobili a canone concordato nella misura del 10%**.

In assenza di tale intervento l'aliquota sarebbe tornata al 15% a partire dal 2020.

Proroga detrazione riqualificazione energetica

Viene **prorogato al 31.12.2020** il termine entro il quale devono essere sostenute le spese relative agli interventi di **riqualificazione energetica**, per poter fruire della detrazione del 65% - 50%.

Il riconoscimento della detrazione per le spese sostenute nel 2020 è prorogato anche per gli **interventi di acquisto e posa in opera di:**

- ◆ **schermature solari** (art. 14, comma 2, lett. b D.l. 63/2013);
- ◆ **micro-cogeneratori** in sostituzione di impianti esistenti (art. 14, comma 2, lett. b-bis D.l. 63/2013);
- ◆ **impianti di climatizzazione invernale** dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (art. 14, comma 2-bis D.l. 63/2013).

Proroga detrazione recupero edilizio

Viene **prorogata al 31 dicembre 2020** la misura della detrazione al 50%, fino ad una spesa massima di 96.000 euro, per gli **interventi di ristrutturazione edilizia** indicati dall'articolo 16-bis, comma 1, del TUIR¹.

Proroga detrazione bonus mobili

Viene **prorogata fino al 2020** la detrazione al 50% (ripartita in dieci quote annuali di pari importo e calcolata su un importo massimo di 10.000 euro) prevista **per l'acquisto di mobili e di elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (A per i forni)**, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, **finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione**.

¹ manutenzione ordinaria (solo sulle parti comuni di edifici residenziali), straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia (sulle parti comuni di edificio residenziale e sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale); ricostruzione o ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi; realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali; eliminazione delle barriere architettoniche; prevenzione del compimento di atti illeciti da parte di terzi; cablatura degli edifici e al contenimento dell'inquinamento acustico; risparmio energetico con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia; adozione di misure antisismiche; bonifica dall'amianto e opere volte ad evitare gli infortuni domestici

Abolito ecobonus scontato in fattura

Viene **soppressa la disposizione** prevista all'art. 10 del D.l. 34/2019 (c.d. Decreto Crescita) **con cui si dava la possibilità**, al soggetto che aveva diritto alle detrazioni relative ad interventi di riqualificazione energetica o di adozione di misure antisismiche, di scegliere invece del loro utilizzo diretto, **un contributo** di pari importo:

- ◆ **anticipato dal fornitore sotto forma di sconto** sul corrispettivo dovuto;
- ◆ **rimborsato poi al fornitore** sotto forma di credito d'imposta utilizzabile in compensazione in 5 quote annuali.

L'opzione dello sconto in fattura potrà invece essere esercitata esclusivamente per gli interventi di ristrutturazione importante di primo livello (di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015), per le **parti comuni degli edifici condominiali**, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro

Credito d'imposta industria 4.0

È stato introdotto il **nuovo credito d'imposta per l'industria 4.0** al posto del super ammortamento e dell'iperammortamento.

In particolare, al posto del super ammortamento viene previsto un **credito d'imposta a favore delle imprese** che:

- ◆ **effettuano investimenti in beni strumentali nuovi** destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

- ◆ a decorrere **dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020**, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione,

Sono **agevolabili gli investimenti in beni:**

- ◆ materiali nuovi;
- ◆ strumentali all'esercizio d'impresa;

ad eccezione (*esclusi*):

- ✓ degli aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto, autovetture ed autocaravan, ciclomotori e motocicli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa;

- ✓ veicoli adibiti ad uso pubblico per cui è prevista la deducibilità parziale;

- ◆ dei beni per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988 stabilisce coefficienti di ammortamento ad aliquote inferiori al 6,5%;

Il credito d'imposta spetta nella misura del 6% del costo² nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di

² determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, lettera «b)», del TUIR,

locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni è riconosciuto un credito d'imposta alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi 5, 6 e 7 in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.

Per gli investimenti aventi a oggetto beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0 (ricompresi nell'allegato A annesso alla L. 232/2016), il credito d'imposta è riconosciuto nella misura:

- ◆ del **40% del costo** per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- ◆ del **20%** per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro.

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.

Per gli investimenti aventi ad oggetto beni immateriali connessi ad investimenti in beni materiali "Industria 4.0" (ricompresi nell'allegato B annesso alla L. 232/2016), il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione:

- ◆ in **5 quote annuali** di pari importo, ridotte a 3 per gli investimenti di beni immateriali;
- ◆ a **decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni**, ovvero a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione dei beni per gli investimenti relativi ai beni compresi negli allegati A e B della L. 232/2016.

Credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica

E' previsto, per il 2020, un **credito d'imposta relativo agli investimenti in:**

- ◆ **ricerca e sviluppo;**
- ◆ **transizione ecologica;**
- ◆ **innovazione tecnologica 4.0;**
- ◆ **in altre attività innovative**

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da pubblicarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno dettati i criteri per la corretta applicazione di tali definizioni.

La misura del credito d'imposta è pari:

- ◆ **al 12%** della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 3 milioni;
- ◆ **al 6%** per le attività finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, nonché per le attività di design e ideazione estetica, nel limite massimo ciascuno di 1,5 milioni di euro;
- ◆ **al 10%** per le attività di innovazione tecnologica destinate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo

di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0 nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.

Il credito d'imposta spettante è **utilizzabile esclusivamente in compensazione**, in **3 quote annuali** di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione.

Il credito d'imposta **non concorre alla formazione del reddito d'impresa** nonché della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi/componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.

Il credito d'imposta è **cumulabile con altre agevolazioni** che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a **condizione che tale cumulo**, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, **non porti al superamento del costo sostenuto**.

Per poter usufruire del credito d'imposta l'impresa dovrà farsi rilasciare apposita **certificazione** che attesti l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile. Tale certificazione dovrà essere **rilasciata**:

- ◆ dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- ◆ da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nella sezione A del registro, per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti.

Bonus facciate

(di particolare interesse per i condomini)

Viene introdotta la **possibilità di fruire di una nuova detrazione** per le **spese documentate, sostenute nel 2020**, relative agli **interventi** (inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna) finalizzati al **recupero o restauro della facciata esterna** degli **edifici esistenti ubicati in zona A o B**, ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444:

ZONA A	le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi
ZONA B	le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate , diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq

Resteranno pertanto esclusi gli edifici in aree a bassa densità abitativa.

Sono ammessi al beneficio **esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi** (sono quindi esclusi tutti gli impianti e gli elementi, come ad esempio gli infissi).

La detrazione è ripartita in **10 quote annuali** costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

Nel caso in cui i lavori di rifacimento della facciata non siano di solo pulitura o tinteggiatura esterna, ma:

- ◆ riguardino interventi influenti dal punto di vista termico;
- ◆ o interessino oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edifici;

per fruire della detrazione gli interventi dovranno soddisfare i requisiti disposti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, e, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla tabella 2 dell'allegato B al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008.

Proroga credito d'imposta PMI per partecipazione a fiere

Viene **prorogato anche per il 2020** il credito d'imposta previsto per le **imprese che partecipano a manifestazioni fieristiche internazionali** di settore che si svolgono all'estero, relativamente alle spese per:

- ◆ l'affitto degli spazi espositivi;
- ◆ l'allestimento dei medesimi spazi;
- ◆ le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione, connesse alla partecipazione.

Il credito d'imposta è riconosciuto **nella misura del 30% delle spese sostenute**, fino ad un massimo di 60.000 euro e fino all'esaurimento dell'importo massimo di:

- ◆ 10 milioni di euro per l'anno 2020;
- ◆ e di 5 milioni di euro per l'anno 2021.

Proroga credito d'imposta Mezzogiorno

Viene **prorogato fino al 31.12.2020** il credito d'imposta per le imprese che acquistano **beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive delle regioni del Mezzogiorno**:

- ◆ Campania;
- ◆ Puglia;
- ◆ Basilicata;
- ◆ Calabria;
- ◆ Sicilia;
- ◆ Molise;
- ◆ Sardegna;
- ◆ Abruzzo.

Il credito d'imposta compete nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020, ovvero del:

- ◆ 25% per le grandi imprese situate in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna;

- ◆ 10% per le grandi imprese situate in determinati comuni delle regioni Abruzzo e Molise.

Le intensità massime di aiuto applicabili alle grandi imprese possono essere maggiorate di un massimo di:

- ◆ 20 punti percentuali per le piccole imprese;
- ◆ 10 punti percentuali per le imprese di medie dimensioni.

Deduzioni buoni pasto mense aziendali

Attraverso un intervento sull'art.51 dei TUIR è elevata da **7 a 8 euro la quota dei buoni pasto non sottoposta a imposizione a condizione che siano erogati in formato elettronico.**

Contestualmente viene **ridotta da 5,29 a 4 euro la quota che non concorre alla formazione del reddito di lavoro**, nel caso in cui i buoni pasto siano erogati in formato diverso da quello elettronico.

Per le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto a favore dei lavoratori addetti a strutture lavorative temporanee oppure ubicate in zone prive di servizi di ristorazione viene mantenuto il limite giornaliero a 5,29 euro.

Fringe benefit veicoli aziendali

La Legge di Bilancio riduce, sino ad azzerarla per alcuni modelli di veicolo, la **percentuale di deducibilità dei costi sostenuti per i veicoli aziendali**, con riferimento ai **veicoli ritenuti inquinanti**.

Viene previsto che per **le autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo, autocaravan, motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione**,

con valori di emissione di anidride carbonica:

- ◆ **non superiori a 60 grammi per chilometro (g/Km di CO₂)** è applicata una percentuale del **25%**;
- ◆ **superiori a 60 g/Km ma non a 160 g/Km**, è applicata una percentuale del **30%**;
- ◆ **superiori a 160 g/Km ma non a 190 g/Km**, è applicata una percentuale del:
 - ✓ **40% per l'anno 2020;**
 - ✓ **50% dall'anno 2021;**
- ◆ **superiori a 190 g/Km** è applicata una percentuale del:
 - ✓ **50% per l'anno 2020;**
 - ✓ **60% a decorrere dall'anno 2021.**

Le percentuali si applicano all'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale

di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali ACI, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente.



Le nuove percentuali si applicano ai veicoli, come sopra descritti, concessi in uso promiscuo con **contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020**.

Tassa sulla plastica

Viene **istituita la c.d. tassa sulla plastica**, ovvero la **tassa sul consumo di MACSI**: manufatti in plastica con singolo impiego, che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari.

L'imposta sul consumo di MACSI è fissata nella misura di **0,45 euro per chilogrammo** di materia plastica contenuta nei MACSI medesimi.



L'attuazione di tale nuova disciplina è demandata ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli da pubblicare, entro il mese di maggio 2020, nella Gazzetta Ufficiale. La decorrenza decorre dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione del provvedimento interdirettoriale.

Viene altresì istituito un **credito di imposta** alle imprese attive nel settore delle materie plastiche, **nella misura del 10% delle spese sostenute, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020**, per l'adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti biodegradabili e compostabili secondo lo standard EN 13432:2002.

Il credito d'imposta spetta nella misura massima di 20.000 € per ciascun beneficiario e può essere utilizzato solo in compensazione.

Tracciabilità delle detrazioni

Introdotta l'obbligo di tracciabilità dei pagamenti per **la detrazione dall'imposta lorda** nella misura del 19% degli oneri indicati nell'articolo 15 del TUIR e in altre disposizioni normative per le persone fisiche. I pagamenti dovranno essere effettuati

- ◆ con **versamento bancario o postale**
- ◆ con **carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari**.

Ad esempio, sarà obbligatorio pagare con carta, bancomat o bonifico le **visite o le prestazioni rese dal dentista** privato così come da medici specialisti. Sarà possibile continuare ad usare il contante nel caso di visite effettuate presso strutture ospedaliere pubbliche.



La disposizione **non si applica** alle detrazioni spettanti in relazione

- ◆ alle **spese sostenute per l'acquisto di medicinali** e di dispositivi medici,
- ◆ alle detrazioni per **prestazioni sanitarie** rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Di seguito una tabella esemplificativa per capire **come pagare** le spese mediche e sanitarie detraibili nel 2020:

Tipologia spesa medica	Modalità di pagamento
Farmaci	Sia bancomat che contanti
Dispositivi medici (occhiali, prodotti ortopedici, ausili per disabili ecc..)	Sia bancomat che contanti
Visite mediche presso strutture pubbliche	Sia bancomat che contanti
Visite mediche presso strutture private accreditate con SSN	Sia bancomat che contanti
Visite mediche presso strutture private o medici specialisti non accreditati con il SSN	Solo bancomat, carta o bonifici
Ricoveri o interventi presso strutture private non accreditate	Solo bancomat, carta o bonifici
Esami del sangue presso strutture private non accreditate	Solo bancomat, carta o bonifici

Regime forfettario

Modifica al regime forfettario, In particolare:

- ◆ Viene soppressa l'imposta sostitutiva al 20% per i contribuenti con ricavi tra 65.001 e 100.000 euro, prevista a partire dal 2020 e mai entrata in vigore;
- ◆ Viene reintrodotta come condizione per l'accesso al regime forfettario al 15% **il limite delle spese sostenute per il personale e per il lavoro accessorio pari a 20.000 euro**. Rimane fermo anche il limite di 65.000 euro conseguiti o percepiti nell'anno di imposta precedente all'ingresso nel regime
- ◆ Viene aggiunta come causa ostativa anche la percezione di **redditi di lavoro dipendente e assimilati (comprese le pensioni) eccedenti l'importo di 30.000 euro**.
- ◆ Viene introdotto un regime premiale per incentivare l'utilizzo della fatturazione elettronica costituito dalla riduzione di un anno del **termine** di decadenza per la notificazione degli avvisi di **accertamento** (quattro anni rispetto ai venticinque).

Rivalutazione dei beni

Per le persone fisiche

Riapertura della possibilità di rivalutare le partecipazioni in società non quotate e dei terreni (sia agricoli sia edificabili) posseduti, sulla base di una perizia giurata di stima, a condizione che il valore così rideterminato sia assoggettato a un'imposta sostitutiva.

Prevista **un'unica aliquota all'11%** sia per la rideterminazione di valore delle partecipazioni in società non quotate sia per i terreni.

Viene aumentata **dal 20% al 26% l'imposta sostitutiva** dell'imposta sul reddito applicabile sulle plusvalenze realizzate in caso di cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni.

Per le persone giuridiche: società di capitali, cooperative, trust

Riaperta la **possibilità di rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni in società controllate e collegate costituenti immobilizzazioni**, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018. Il pagamento dell'imposta sostitutiva prevista è

- ◆ del 12% per i beni ammortizzabili,
- ◆ del 10% per i beni non ammortizzabili
- ◆ anche l'affrancamento è previsto con aliquota al 10%.

Tali imposte sostitutive **possono essere versate in più rate**, entro un massimo che dipende dall'importo complessivo del versamento e gli importi da versare possono essere compensati.

La disposizione prevede inoltre che nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini

della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.

Infine, viene previsto che il **riconoscimento fiscale di maggiori valori iscritti a bilancio**, cd. Riallineamento, venga applicato anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali.

Unificazione IMU TASI

Unificazione IMU (Imposta comunale sugli immobili) e TASI (Tributo per i servizi indivisibili).

In linea generale, le aliquote vengono definite sommando le vigenti aliquote di IMU e TASI, lasciando quindi invariata la pressione fiscale.

Eliminata la possibilità di avere due abitazioni principali, una nel comune di residenza di ciascun coniuge.

Relativamente agli immobili strumentali viene prevista la deducibilità dell'IMU dal reddito di impresa e dal reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni.


In via transitoria, la deduzione si applica nella misura del 60% per gli anni 2020 e 2021 (ovvero per i periodi d'imposta successivi a quello in corso, rispettivamente, al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020), mentre l'intera deducibilità dell'IMU, dell'IMI e dell'IMIS ha effetto a decorrere dal 2022, ovvero dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021. La deducibilità per l'anno 2019 viene fissata nella misura del 50%.

Riscossione enti locali

Modificato l'attuale sistema di riscossione delle entrate locali.

Le novità introdotte nei commi sono molte, in particolare per quanto riguarda l'accertamento esecutivo: è previsto **che tutti gli atti emessi dagli enti e dai soggetti affidatari della riscossione coattiva contengono tutti gli elementi per assicurare che acquistino efficacia a titolo esecutivo dopo il termine per il ricorso** (compresa l'intimidazione ad adempiere).

In assenza di una apposita disciplina regolamentare, l'ente creditore o il soggetto affidatario, su richiesta del debitore, **concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di settantadue rate mensili**, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà.



Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria

Dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è istituito **dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane** e sostituisce:

- ◆ la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP),
- ◆ il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP),
- ◆ l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni,
- ◆ il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari
- ◆ il canone previsto dal codice della strada, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.

Canone unico

Dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono il **canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile**, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Il canone sostituisce:

- ◆ la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche,
- ◆ il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
- ◆ i prelievi sui rifiuti, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee.

Contante 2020: modifiche all'utilizzo

A decorrere **dall'1 gennaio 2020** la soglia di **divieto** all'utilizzo dei contanti scende a 2.000 euro, e a 1.000 euro dal 2022.

- **3 mila euro** fino al 30 giugno 2020 (*pagamenti entro soglia di € 2.999*)
- **2 mila euro** dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 (*pagamenti entro soglia di € 1.999*)
- **mille euro** dal 1° gennaio 2022 (*pagamenti entro soglia di € 999*)

Il nostro studio è Vostra disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti,

si porgono cordiali saluti.